

Società fiduciarie. Contratti assicurativi

# Compensazioni verticali vietate per l'Ivca

Loana Loscialpo  
Davide Settembre

Le società fiduciarie, ai fini del versamento dell'imposta sul valore dei **contratti assicurativi (Ivca)**, non possono scomputare "verticalmente" le eccedenze di imposta ma possono tenere conto (analogamente a quanto previsto per l'imposta sulle riserve matematiche) dei limiti massimi di versamento dell'imposta, al ricorrere di determinate condizioni. È quanto chiarito dall'agenzia delle Entrate con la risoluzione 74/E di ieri in risposta a un'istanza di interpello presentata da una società fiduciaria che aveva ricevuto un mandato ad amministrare (tra l'altro) polizze sulla vita e di capitalizzazione (unit linked) stipulate con imprese assicurative non residenti.

La fiduciaria - che nella qualità di sostituto di imposta è tenuta ad applicare anche l'imposta sul valore dei contratti assicurativi ai sensi dell'articolo 68 del Dl 83/2012 - ha chiesto se siano applicabili anche a queste ipotesi alcune disposizioni che riguardano l'imposta sulle riserve matematiche (Irm) e in particolare: la compensazione "verticale" del credito d'imposta con l'imposta dovuta nell'anno (articolo 1 del Dl 209/2002) e la limitazione di versamento prevista per questa imposta, laddove il credito di imposta (non ancora ceduto o compensato) ecceda un certo limite, calcolato come percentuale delle corrispondenti riserve matematiche (articolo 1, comma 507 della legge 224/2012).

L'Agenzia ha innanzitutto ricordato che, ai sensi dell'articolo 68 citato, nel caso in cui l'imposta sostitutiva sui redditi dei capitali corrisposti in dipendenza dei contratti assicurativi non sia applicata dalle imprese assicurative non residenti, deve essere applicata dai soggetti che riscuotono tali redditi che devono applicare anche l'Ivca.

In relazione al primo quesito, l'Agenzia ha escluso la possibilità di operare, anche in sede di versamento dell'Ivca, una compensazione "verticale". Secondo l'Agenzia, infatti, nonostante il rinvio della norma istitutiva dell'Ivca ai criteri applicativi della disciplina dell'Irm,

questi ultimi non sono, tuttavia, applicabili all'Ivca, in ragione sia della diversa determinazione della base imponibile dell'imposta sia della circostanza che il soggetto inciso dall'Ivca è il contraente che è tenuto a fornire la provvista. Questi fattori determinano una gestione di tipo analitico di tali contratti a carico dei sostituti di imposta e non "per massa" come quella prevista per le compagnie estere che esercitano l'opzione di sostituto di imposta nonché per le compagnie italiane (per le quali l'Irm rappresenta un'imposta propria).

L'Agenzia - in relazione al secondo quesito - ha invece ritenuto applicabile al caso in esame le disposizioni della legge di stabilità 2013 che prevedono un limite al versamento dell'imposta sulle riserve in presenza di un credito di imposta non ancora compensato o ceduto, qualora questo credito ecceda un determinato limite calcolato in misura percentuale dello stock di riserve matematiche.

